

1. DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE

1.1. Nel presente Contratto, i seguenti termini avranno il significato di seguito specificato:

"AMICUS" significa AMICUS THERAPEUTICS S.R.L. con sede legale in Via Giovanni Boccaccio, 11 5° Floor 20123 Milano;

"Contratto" significa le presenti condizioni di acquisto, unitamente all'Ordine di Acquisto e ai Documenti Specificativi;

"Consegna" significa i Beni e/o Servizi specificati nell'Ordine di Acquisto da fornirsi o da utilizzarsi per l'adempimento del Contratto;

"Date di Consegna" significa le date in cui le Consegne devono essere fornite o consegnate come specificato nell'Ordine di Acquisto;

"Beni" significa ogni bene, compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, software e codici digitali, che deve essere prodotto e/o fornito dal Fornitore ai sensi del Contratto;

"Documenti Specificativi" significa qualunque altra specifica scritta alla quale l'Ordine di Acquisto faccia espressamente riferimento, contenente dettagli sul Fornitore, sulle Consegne, sul Prezzo e, ove opportuno, le Date di Consegna;

"Parti" significa AMICUS e il Fornitore e "Parte" significa ciascuno di essi;

"Prezzo" significa il prezzo dovuto da AMICUS al Fornitore come specificato nell'Ordine di Acquisto;

"Ordine di Acquisto" significa l'ordine per la fornitura di Beni o Servizi espressamente indicato come "ordine di acquisto" e che comprende, tramite rinvio, i presenti termini di acquisto, emesso da AMICUS e diretto al Fornitore, unitamente a qualsivoglia Documento Specificativo;

"Servizi" significa i servizi che devono essere resi dal Fornitore in conformità al Contratto (che comprenderanno, ove necessario, ogni strumentazione / materiale fornito dal Fornitore per rendere i Servizi);

"Fornitore" sarà l'organizzazione o l'individuo indicato nell'Ordine di Acquisto come responsabile della fornitura delle Consegne ai sensi del Contratto e il Fornitore comprenderà, ove applicabile, i suoi funzionari, dipendenti, appaltatori, subappaltatori e/o agenti comunque coinvolti nell'esecuzione del Contratto.

1.2. In caso di discrepanze tra i termini dell'Ordine di Acquisto, i presenti termini di acquisto e i termini indicati nei Documenti Specificativi, tali discrepanze andranno risolte secondo il seguente ordine di precedenza:

1. Ordine di Acquisto
2. Termini di acquisto AMICUS
3. Documenti Specificativi.

2. ESISTENZA DEL CONTRATTO

2.1. I termini e le condizioni del Contratto prevarranno in ogni momento sui termini e condizioni che il Fornitore pretenderà di applicare (compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i termini contenuti nella proposta del Fornitore) e, qualora un'obbligazione quivi contenuta sia già stata adempiuta da una Parte, allora tale obbligazione dovrà ritenersi adempiuta in conformità e secondo quanto previsto dalle previsioni del Contratto. La fornitura delle Consegne dovrà essere considerata quale prova sufficiente della accettazione da parte del Fornitore del Contratto, a patto che le presenti condizioni siano state portate a conoscenza del Fornitore.

2.2. Il Fornitore si impegna a terminare le Consegne entro ciascuna Data di Consegna. La previsione dei tempi di consegna è da considerarsi essenziale ai fini del Contratto e il Fornitore dovrà immediatamente informare AMICUS nel momento in cui venga a conoscenza di qualsivoglia plausibile ritardo nella fornitura. Senza che vengano pregiudicati gli altri diritti di AMICUS, AMICUS si riserva il diritto di cancellare senza indennizzo per il Fornitore tutte le Consegne, o (a sua discrezione) la parte non eseguita delle Consegne, se non sono consegnate alla o prima della Data di Consegna tutte le Consegne che devono essere completate ai sensi del Contratto.

3. PREZZO/PAGAMENTO

3.1. A fronte del completamento delle Consegne ai sensi del Contratto, AMICUS pagherà al fornitore il Prezzo oltre ad IVA (che, ove dovuta, sarà calcolata nella percentuale applicabile) subordinatamente e in conformità a quanto previsto dai successivi Articoli 3.2, 3.3 e 3.4.

3.2. Il Fornitore dovrà trasmettere una valida fattura ai fini IVA per la totalità o per qualunque parte del Prezzo ad AMICUS all'indirizzo specificato nell'Ordine di Acquisto, citando il relativo numero di Ordine di Acquisto ed il Contatto di AMICUS. Salvo diversamente specificato nell'Ordine di Acquisto o precedentemente concordato per iscritto, il Fornitore non avrà diritto di presentare una fattura ad AMICUS a meno che non abbia completato l'intera Consegna e AMICUS abbia riconosciuto che le Consegne sono state eseguite in conformità al Contratto.

3.3. Subordinatamente alla accettazione delle Consegne in conformità a quanto previsto dal precedente Articolo 3.2, il pagamento dovrà essere effettuato entro quarantacinque (45) giorni dalla data della fattura.

3.4. AMICUS si riserva il diritto di trattenere il pagamento nella misura in cui le Consegne non siano state effettuate in conformità al Contratto e di ciò dovrà dare notizia al

Fornitore, fornendo le ragioni che hanno giustificato la trattenuta. Qualora qualunque somma sia rimborsabile o pagabile da parte del Fornitore a favore di AMICUS in conformità al presente o a qualunque altro contratto con il Fornitore, allora tale somma potrà essere dedotta da qualunque somma dovuta in quel momento o che in qualunque momento successivo sarà dovuta in forza del presente o di qualunque altro contratto. L'esercizio dei diritti di AMICUS ai sensi del presente Articolo non pregiudicherà qualsivoglia altro diritto o rimedio ai sensi del presente Contratto o ai sensi di legge.

3.5. Il Prezzo includerà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'imballaggio, i costi di assicurazione, consegna, installazione, messa in esercizio e qualunque spesa sostenuta dal Fornitore.

3.6. Qualora il Fornitore sia soggetto IVA il Fornitore potrà detrarre l'IVA su qualunque spesa connessa alla propria normale attività e dovrà specificare solo l'ammontare netto di ciascuna spesa nella fattura ad AMICUS, prima di aggiungere l'IVA nella percentuale applicabile.

4. SICUREZZA – ACCESSI ISPETTIVI

4.1. AMICUS consentirà al Fornitore, ove necessario e secondo i termini che riterrà di imporre, tramite previo accordo, l'accesso ai locali di AMICUS nella misura in cui potrà essere ragionevolmente richiesto dal Fornitore per adempiere alle proprie obbligazioni derivanti dal Contratto.

4.2. Il Fornitore consentirà ad AMICUS, su richiesta, l'accesso ai locali del Fornitore o ad altri luoghi che AMICUS ragionevolmente richiederà per l'ispezione di qualsivoglia Bene e/o strumento AMICUS / materiale da fornire ad AMICUS ai sensi del Contratto o per qualunque altra ragione connessa con l'esecuzione del presente Contratto.

5. CONSEGNA DEI BENI

5.1. Il Fornitore dovrà effettuare le Consegne nei locali specificati nell'Ordine di Acquisto salvo non sia diversamente concordato per iscritto.

5.2. La proprietà ed il rischio in relazione alle Consegne saranno trasferiti ad AMICUS alla consegna in conformità al presente Articolo 5.

5.3. Nel caso in cui AMICUS rilevi che una qualsivoglia Consegna, al momento della consegna o del ritiro o in un momento successivo, non sia conforme al Contratto, AMICUS avrà il diritto di accettare o rigettare la stessa in tutto o in parte e, senza pregiudicare qualsivoglia altro diritto o rimedio di AMICUS, potrà restituire le Consegne (se possibile) al Fornitore a spese e rischio del Fornitore e recuperare prontamente qualunque somma pagata per la parte rifiutata. Le ricevute di consegna firmate non comporteranno accettazione delle Consegne da parte di AMICUS.

6. RESPONSABILITÀ, ASSICURAZIONE E INDENNIZZI

6.1. Nessuna Parte sarà responsabile per mancato guadagno o qualunque danno indiretto o consequenziale dell'altra Parte, in nessuna circostanza.

6.2. Il Fornitore dovrà manlevare e tenere integralmente indenne AMICUS da tutti i costi e le spese (incluse le spese legali), sostenute da AMICUS in conseguenza di:

6.2.1. L'inadempimento del Fornitore alle proprie obbligazioni e garanzie in base al Contratto;

6.2.2. L'inadempimento doloso o colposo del Fornitore;

6.2.3. Qualunque pretesa di terze parti conseguenza delle proprie azioni o omissioni; o

6.2.4. Qualunque richiesta o pretesa di terze parti che sostenga che qualsivoglia Consegna (o parte di essa) violi i propri diritti di proprietà intellettuale.

6.3. Il Fornitore dovrà stipulare e mantenere con uno stimato istituto assicuratore le coperture assicurative appropriate per responsabilità civile verso terzi e, ove applicabile, per responsabilità da prodotto e/o infortuni sul lavoro, sufficienti e adeguate alle Consegne e alle proprie obbligazioni ai sensi del Contratto. Dette coperture assicurative non potranno essere considerate come limite alla responsabilità ai sensi del Contratto.

7. GARANZIE E DICHIARAZIONI

Il Fornitore si obbliga, garantisce e dichiara quanto segue:

7.1. Salvo sia diversamente concordato, prima dell'esecuzione del Contratto dovrà ottenere tutti i consensi, le autorizzazioni e/o i benestare necessari relative a diritti di terze parti (inclusi diritti di proprietà intellettuale) in relazione alle Consegne, richiesti per l'esecuzione del Contratto da parte del Fornitore;

7.2. Tutte le Consegne sono prive di vizi, idonee all'uso per le quali sono fornite e, ove applicabile, sono di qualità soddisfacente, di buona fattura, con materiali adatti e sicuri, sufficientemente resistenti, sono state testate prima della consegna e sono conformi dal punto di vista della quantità, qualità e descrizione rispetto a quanto inserito nell'Ordine di Acquisto;

7.3. Ha le competenze necessarie per adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del Contratto (il che comprende la relativa esperienza professionale, formazione e/o qualifiche) e dovrà adottare la cura, diligenza e competenza che si possono ragionevolmente pretendere da un fornitore competente delle Consegne;

- 7.4.** Adempirà ai propri obblighi ai sensi del Contratto in maniera puntuale e professionale;
- 7.5.** Possiede ogni licenza, permesso e/o certificato necessari per legge ai fini dell'esecuzione del Contratto;
- 7.6.** Qualora il Fornitore utilizzi un sistema ISO9000 o un altro sistema di accreditamento similare, la Consegna dovrà essere prodotta e/o fornita nel rispetto dei requisiti previsti dal relativo sistema di qualità;
- 7.7.** Il Fornitore e la Consegna sono conformi a tutte le relative disposizioni di legge e amministrative nonché ai codici di condotta applicabili del settore; e
- 7.8.** Il Fornitore ha il diritto di stipulare ed eseguire le condizioni del Contratto.

8. RISERVATEZZA

- 8.1.** Salvo per quanto necessario per l'adempimento dei propri obblighi previsti dal Contratto, il Fornitore non userà né metterà a disposizione in nessun momento durante o successivamente all'esecuzione del Contratto alcuna informazione riservata relativa al personale, alla ricerca, ai prodotti, ai clienti, al *business* o all'attività di AMICUS ad alcuna terza parte.
- 8.2.** Il Fornitore potrà rendere note le informazioni ai propri dipendenti, consulenti, agenti, appaltatori e subfornitori solamente quando necessario, purché il Fornitore garantisca che la persona alla quale vengono fornite informazioni adempia agli obblighi di cui all'Articolo 8 come se fosse una Parte del Contratto.

9. DURATA DEL CONTRATTO E RISOLUZIONE

- 9.1.** Salvo estinzione anticipata ai sensi del Contratto, il Contratto avrà inizio a partire dalla data dell'Ordine di Acquisto e si concluderà alla data in cui le Consegne saranno consegnate in conformità al Contratto.
- 9.2.** Senza pregiudizio per ogni altro diritto delle Parti, ciascuna Parte è libera di risolvere il Contratto immediatamente nel caso:
- 9.2.1.** Di violazione sostanziale o non osservanza dei termini e delle condizioni del Contratto;
- 9.2.2.** In cui l'altra Parte ha subito la nomina di un curatore per uno dei suoi affari o proprietà o ha subito un'istanza di fallimento, procedura concorsuale o liquidazione ovvero sia stata presentata domanda per un accordo o concordato con i creditori.
- 9.3.** AMICUS si riserva il diritto di risolvere il presente Contratto in ogni momento antecedente alla consegna di tutte le Consegne che devono essere effettuate ai sensi del Contratto dandone notizia scritta. Nel caso di tale risoluzione anticipata:
- 9.3.1.** Nel caso di Servizi da effettuarsi ai sensi del Contratto, AMICUS pagherà per tutti i Servizi consegnati sino alla data di risoluzione a un canone ragionevole per il lavoro, tali canoni devono essere concordati con il Fornitore; e
- 9.3.2.** Nel caso di Beni che sono in fase di lavorazione nel rispetto dei requisiti di consegna di AMICUS, AMICUS potrà concordare con il Fornitore che tali Beni siano completati, spediti e pagati o, in alternativa, AMICUS potrà corrispondere un compenso ragionevole rispetto ai costi dei materiali e di lavoro derivanti dalla produzione di tali beni sino al tempo della risoluzione.
- Nessun altro danno o compenso potrà essere corrisposto al Fornitore relativamente a tale risoluzione anticipata.
- 9.4.** La risoluzione del Contratto per qualsivoglia ragione, dovrà essere effettuata senza pregiudizio ai diritti e ai doveri maturati da ciascuna Parte prima della risoluzione. Le clausole del Contratto che espressamente o implicitamente hanno effetto dopo la risoluzione continueranno ad applicarsi nonostante la risoluzione.

10. CESSIONARI / SUBFORNITORI

- 10.1.** Il Fornitore non potrà cedere o subdelegare alcuno dei suoi diritti o obblighi ai sensi del Contratto ad alcuna terza parte senza il previo consenso di AMICUS.
- 10.2.** Il Fornitore rimarrà responsabile per ogni atto o omissione dei subfornitori o subappaltatori autorizzati.
- 10.3.** Ogni società del gruppo AMICUS potrà trasferire i diritti e / o gli oneri del Contratto a qualunque terza parte in qualunque momento senza necessità di ottenere il consenso del Fornitore.

11. FORZA MAGGIORE

Nessuna Parte sarà responsabile o ritenuta inadempiente per l'incapacità di eseguire ogni dovere o obbligo che tale Parte ha ai sensi del Contratto laddove tale inadempienza sia stata occasionata da qualsivoglia evento di forza maggiore, incendio, sciopero a livello nazionale, incidente inevitabile, guerra, o ogni altra causa fuori dal ragionevole controllo di tale Parte, e verificatasi in assenza di colpa o negligenza. La Parte la cui esecuzione è stata in tal modo interrotta dovrà comunicare l'interruzione e la sua causa all'altra Parte, e dovrà adoperarsi con qualsiasi mezzo per ragionevole per riprendere la piena esecuzione dell'Accordo nel minor tempo possibile.

12. PROTEZIONE DEI DATI

12.1. Ai fini della presente clausola, il Titolare del Trattamento, il Responsabile del Trattamento, il trattamento e i Dati Personali avranno il significato loro attribuito ai sensi della Legge sulla Protezione dei Dati. La Legge sulla Protezione dei Dati significa ogni legge e provvedimento italiano, dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo ("SEE") e dei loro Stati membri, applicabile al Trattamento dei Dati Personali.

12.2. Nel caso in cui una delle Parti tratti Dati Personali rispetto ai quali l'altra Parte è il Titolare del Trattamento in riferimento al Contratto, il Responsabile del Trattamento dovrà:

- 12.2.1.** Trattare solo i Dati Personali nel rispetto delle istruzioni scritte del Titolare del Trattamento (salvo che sia diversamente disposto dalla legge applicabile);
- 12.2.2.** Garantire che ogni dipendente che deve avere accesso a Dati Personali sia soggetto a obblighi di riservatezza rispetto ai Dati Personali;
- 12.2.3.** Comunicare prontamente al Titolare del Trattamento la ricezione di una richiesta da un Interessato di accedere per la correzione, modifica, trasferimento, cancellazione dei Dati Personali di tale persona ("Richiesta dell'Interessato") e fornire tutta l'assistenza richiesta al Titolare del Trattamento in relazione a tale Richiesta dell'Interessato;
- 12.2.4.** Vietare l'autorizzazione a una terza parte subfornitrice al trattamento dei Dati Personali, salvo che ottenga il consenso scritto del Titolare del Trattamento a tale subfornitura e purché il subfornitore fornisca garanzie equivalenti per i Dati Personali e includa termini che permettono al Titolare del Trattamento di esercitare i propri diritti ai sensi della presente clausola 12, senza restrizioni;
- 12.2.5.** Adottare appropriate misure procedurali, tecniche e organizzative per prevenire un'illegittima rivelazione, un trattamento non autorizzato o una perdita accidentale, una distruzione, danno o alterazione di Dati Personali, e assistere il Titolare del Trattamento nell'osservanza dei propri obblighi di sicurezza ai sensi della Legge sulla Protezione dei Dati;
- 12.2.6.** Mettere a disposizione del Titolare del Trattamento ogni informazione necessaria per dimostrare l'adempimento degli obblighi di cui alla presente clausola e permettere e contribuire ai controlli incluse le ispezioni condotte dal Titolare del Trattamento o da un ispettore autorizzato;
- 12.2.7.** Al momento della cessazione del Contratto, restituire al Titolare del Trattamento, o distruggere (su indicazione del Titolare del Trattamento), ogni Dato personale in possesso o nel controllo del Responsabile del Trattamento dei dati salvo che la legge applicabile non richieda di continuare la conservazione di tali Dati Personali;
- 12.2.8.** Comunicare immediatamente al Titolare del Trattamento se un'istruzione ricevuta in relazione a tale clausola 12 infrange le leggi applicabili; e
- 12.2.9.** Comunicare al Titolare del Trattamento senza ritardo immotivato dal momento in cui ne ha avuto conoscenza di una violazione riguardante i Dati Personali e fornire tutte le relative informazioni e cooperazione ragionevolmente richiesta dal Titolare del Trattamento.

12.3. Il Fornitore consente che i propri Dati Personali siano trasferiti e trattati al di fuori del SEE da ogni società del gruppo AMICUS, contraente, fornitore o subfornitore, purché tale società del gruppo, contraente, fornitore o subfornitore offra un livello di protezione equivalente. Il Fornitore non trasferirà i Dati Personali di AMICUS al di fuori del SEE senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto di AMICUS.

13. ANTI-FRODE E CORRUZIONE

Le Parti dovranno rispettare tutte le leggi, statuti, regolamenti e codici applicabili relativi all'anti-frode e anti-corruzione, inclusi, in via esemplificativa ma non esaustiva, il Decreto Legislativo 231/2007 ("Decreto Antiriciclaggio") e non dovrà intraprendere alcuna attività, pratica o condotta che costituisca un illecito ai sensi del Decreto Antiriciclaggio. Le Parti si daranno prontamente comunicazione l'un l'altra di ogni richiesta o domanda di qualunque indebito pagamento o altri vantaggi di ogni tipo da loro ricevuti in connessione all'esecuzione del Contratto. Le Parti dovranno garantire che ogni persona a loro associata, che è interessata da tale Contratto, agisce nel rispetto dei termini della presente clausola 13. Il mancato rispetto di tale clausola 13 sarà considerato una violazione sostanziale del Contratto che giustifica la risoluzione immediata dal Contratto.

14. DISPOSIZIONI GENERALI

- 14.1.** Il mancato esercizio o la mancata attuazione di una Parte di ogni diritto attribuito ad essa dal Contratto non deve essere interpretato come una rinuncia di tale diritto o operare in modo da impedire l'esercizio o l'attuazione di esso in ogni momento successivo né deve essere interpretato come una rinuncia ad un altro diritto o costituire una rinuncia continuativa.
- 14.2.** Nessuna disposizione del Contratto potrà essere utilizzata per sostenere che una Parte agisce quale agente dell'altra Parte o crei una partnership o joint venture tra le Parti. Il Fornitore non ha il potere di vincolare AMICUS o di contrattare in suo nome o di impegnare AMICUS in relazione a qualsivoglia questione.
- 14.3.** Ogni modifica o variazione del Contratto dovrà essere fatta solo mediante preventivo consenso scritto tra le Parti.
- 14.4.** L'invalidità di una singola disposizione del Contratto non si estenderà alle altre

disposizioni del medesimo. Laddove tale disposizione è ritenuta invalida, le Parti dovranno ragionevolmente sforzarsi di negoziare e concordare una disposizione legittima che raggiunga, nella maggior misura possibile, gli obiettivi economici, legali e commerciali della disposizione invalida.

14.5. Le rubriche delle clausole e degli articoli delle presenti condizioni di acquisto hanno una funzione indicativa e non devono influenzare l'interpretazione del Contratto.

14.6. Il presente Contratto non crea o implica alcun diritto azionabile da soggetti che non sono parti del Contratto.

14.7. Il presente Contratto è governato dalla Legge italiana e ogni Parte è irrevocabilmente sottoposta alla giurisdizione esclusiva del Foro di Milano.

Concordato in nome e per conto delle Parti dai loro rappresentanti debitamente autorizzati.

Amicus Therapeutics S.r.l.

Firma: _____

Nome: _____

Carica: _____

Data: _____

Fornitore

Firma: _____

Nome: _____

Carica: _____

Data: _____

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Fornitore accetta espressamente le seguenti clausole: 2.2 (termine essenziale), 3.4 (trattenuta), 4 (sicurezza e accessi ispettivi), 5.3 (contestazione consegna), 6 (responsabilità, assicurazione e indennizzi), 8 (riservatezza), 9 (durata del contratto e risoluzione), 10 (cessionari / subfornitori), 11 (forza maggiore), 12 (protezione dei dati), 13 (anti-frode e corruzione), 14.7 (foro competente).

Fornitore

Firma: _____

Nome: _____

Carica: _____

Data: _____